

Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

Al Signor Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO **SEDE** A00005417/PRES-02 08/07/21 CRA Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante "Interventi a favore del mototurismo". Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. Francesco Taglieri (Primo firmatario)

"Interventi a favore del mototurismo".

RELAZIONE

Con la presente legge si intende regolamentare la promozione di una tipologia di turismo che si va diffondendo anche nella nostra regione, dove ormai non è più solo un'esperienza di nicchia: il mototurismo.

Quello delle attività mototuristiche è un segmento del turismo che negli ultimi anni, soprattutto pre-covid, ha visto un vero e proprio "boom"; esso, come si legge nelle riviste di settore specializzate, "produce per l'economia turistica italiana circa 2 miliardi di euro di fatturato, con 12 milioni di presenze l'anno e 1,5 milioni di italiani coinvolti, con un'età media di 48 anni. Dei due miliardi di fatturato, circa 1,4 sono prodotti grazie agli stranieri". Un fatturato importante ed in crescita secondo il Sole 24Ore.

Fare turismo in moto significa unire il piacere di scoprire i territori, con i loro patrimoni artistici, storici e naturali e le produzioni tipiche locali, al piacere di viaggiare in libertà su un mezzo a due ruote. E' un turismo esperienziale che permette di interagire facilmente con i luoghi visitati, un turismo del territorio che, attraverso gli spostamenti in moto, dà l'opportunità di scegliere in modo personalizzato il livello di interesse del turista, facendolo soffermare maggiormente sui luoghi e sugli aspetti del territorio che lo incuriosiscono di più. Tra l'altro il territorio abruzzese, con la sua morfologia diversificata e la varietà dei paesaggi con tratti costieri pianeggianti, con la zona dei trabocchi, con le colline dell'interno dai profili dolci che conducono a borghi incantevoli e aspri ambienti di montagna si presta molto bene al turismo motociclistico.

Del grande interesse verso questa fattispecie di turismo si sono accorte anche le case motociclistiche, che propongono moto con vocazione turistica, cosiddette "crosstourer", creando anche un ulteriore indotto sia per la produzione e la vendita sia per la manutenzione e il circuito dell'ospitalità.

La pianificazione e la programmazione di circuiti turistici dedicati fa sì che, soprattutto per le aree interne, si possa potenziare il sistema della ricettività anche con specifici sostegni a chi ospita e a chi arriva in determinate località attrezzate per questa nicchia di turismo su due ruote.

Oggi il mercato è cambiato profondamente, non ci troviamo più davanti ad un mercato dell'offerta bensì ad un mercato della domanda; il turista stesso è cambiato profondamente, consapevole del ruolo che esercita nella costruzione dei prodotti turistici. Inoltre molti sono oggi i competitor, internet, la sharing economy, i voli low-cost, che hanno trasformato il modo di fare turismo e di cercare informazioni per scegliere ed acquistare. Il mercato, quindi, è in continua evoluzione e si suddivide in tanti segmenti di turismi al plurale.

Per attrarre turisti in moto occorre organizzare tutta una serie di dotazioni materiali ed immateriali che rendano accogliente la vacanza del motociclista, dalle proposte di itinerari adatti allo spostamento sulle due ruote, alle strutture ricettive attrezzate e preparate per le specifiche esigenze del viaggiatore in moto, finanche alla disponibilità di operatori qualificati che accompagnino i mototuristi, permettendo loro di vivere una vacanza ricca di scoperte, in piena sicurezza.

Una legge regionale in merito darebbe anche un impulso alla programmazione periodica che la Regione svolge in materia di turismo, con programmi triennali e annuali.

Nell'articolo 1 si specificano le finalità e gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire: valorizzazione del territorio e promozione dello sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile, estensione della stagione turistica, promozione delle aree interne e generazione di nuove opportunità di lavoro.

L'articolo 2 istituisce la Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo.

L'articolo 3 individua gli interventi da promuovere nell'ambito della programmazione turistica regionale e del relativo piano triennale regionale del turismo.

L'articolo 4 tratta degli interventi a favore delle persone con disabilità, permettendo a queste ultime di poter praticare attività di mototurismo, e delle attività mototuristiche effettuate con mezzi sostenibili quali, ad esempio, motocicli elettrici.

L'articolo 5 introduce la figura dell'operatore mototuristico e del relativo registro regionale.

L'articolo 6 specifica la norma finanziaria: gli interventi di cui all'articolo 4 vengono finanziati a partire dall'annualità 2022 con rispettive leggi di bilancio regionale.

Il Consigliere Regionale

Francesco Taglieri



CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Proposta di Legge Regionale recante "Interventi a favore del mototurismo".

Art. 1 (Finalità ed obiettivi)

- 1. La Regione valorizza il suo territorio e promuove lo sviluppo di un qualificato turismo attivo e sostenibile anche attraverso il sostegno e lo sviluppo del proprio patrimonio escursionistico al fine di attrezzare itinerari o crearne di nuovi per l'incremento del mototurismo.
- 2. Tra gli obiettivi di questa legge vi è quello dell'estensione della stagione turistica, della promozione delle aree interne e la generazione di nuove opportunità di lavoro.
- 3. Per le finalità e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione istituisce la "Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo", ne contribuisce al suo sviluppo, alla loro gestione e manutenzione, ne promuove e favorisce la conoscenza a livello nazionale ed internazionale, promuovendo il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni competenti in materia.

Art. 2 (Rete degli itinerari mototuristici)

1. La Regione redige la "Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo", ed il relativo Piano di gestione, nel rispetto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento motociclabile dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili ai motociclisti.

Art. 3 (Programmazione regionale)

- 1. Nell'ambito degli interventi di programmazione turistica regionale, la Regione individua e promuove in particolare:
 - a) la Rete degli itinerari mototuristici di cui all'articolo 2 con relativo sostegno e valorizzazione;
 - b) la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari mototuristici, anche avvalendosi delle competenze della Federazione Motociclistica Italiana e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) la promozione di eventi quali motoraduni, motoraid e rievocazioni con moto d'epoca;
 - d) la diversificazione dell'offerta da parte delle strutture ricettive per il pernottamento o la ristorazione e lo svago anche tramite apposita segnaletica da definirsi con regolamento regionale;
 - e) il coordinamento degli itinerari regionali con quelli delle altre regioni e con gli itinerari mototuristici internazionali;
 - f) la promozione sia in scala nazionale sia estera degli itinerari di cui all'articolo 2 e a questo articolo.
- 2. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei o con altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.





CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Art. 4

(Interventi a favore delle persone con disabilità e della mobilità sostenibile)

- 1. La Regione promuove e sostiene quelle attività di mototurismo effettuate con particolari mezzi che possano essere condotti da soggetti diversamente abili o che possano portare, oltre al conducente, anche i soggetti diversamente abili.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attività o per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilità della rete mototuristica anche, ad esempio, a particolari tipologie di moto come motocarrozzette o sidecar.
- 3. La Regione promuove e sostiene le attività di mototurismo effettuate con mezzi ecologici come, a titolo esemplificativo, i motocicli elettrici.
- 4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attività

Art. 5

(Accompagnatori mototuristici ed elenco regionale)

- 1. La Regione riconosce la figura di "accompagnatore mototuristico", quale accompagnatore turistico di cui agli articoli 35 e 35-bis della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39, opportunamente formato e qualificato secondo le modalità indicate in apposito regolamento regionale da approvarsi entro centottanta giorni dall'approvazione di questa legge.
- 2. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito presso la Giunta Regionale un elenco degli operatori di cui al comma 1 che hanno frequentato i previsti corsi di formazione con superamento di un esame finale ed ottenimento della relativa attestazione.

Art. 6 (Norma finanziaria)

- 1. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- 2. A decorrere dall'anno 2022 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "risorse per Interventi a favore del mototurismo", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla missione 07 "Turismo", Programma 01, "Sviluppo e valorizzatione del turismo", Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 118/2011.
- 3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.





CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Articolo 7

(Entrata in vigore)

Thesesses TABWSRi

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

CONSIGLIO RECIGIONIAL DELL MARILIZZO

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo")

PARTE A

Proposta di legge: "Interventi a favore del mototurismo"

su iniziativa di: FrancescoTaglieri

PARTE B

Tipologia della proposta di spesa

Segnare la categoria di appartenenza della legge:

a) spesa una tantum: stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono nell'ambito dell'unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.		NO
b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie: quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).		NO
c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l'onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d) (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).	۸	NO
d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie: rinviano le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).	SI	
e) leggi di spesa a carattere pluriennale: indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, co. 2, D. Lgs. 118/2011).		NO

PARTE C

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002):

E' indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese d'investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

C.1 Analisi qualitativa:

La norma prevede il riconoscimento, il sostegno e la regolamentazione del turismo motociclistico quale segmento dell'offerta turistica regionale.

C.2 Analisi quantitativa:

In considerazione dei tempi tecnici per l'applicazione della legge il provvedimento prevede la concessione dei contributi a decorrere dell'anno 2022. I relativi stanziamenti di spesa per gli anni successivi al 2021 saranno determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritti con la Legge di Bilancio, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 118/2011.

Per le conseguenze finanziarie:

Tabella 1

A uticala Duranata	Titolo	Missione	Programma	Bilancio pluriennale			
Articolo Proposta				2021	2022	2023	
Spesa corrente							
Articolo n.	01	07	01	0	Legge di Bilancio		
Articolo n.				0	0	0	
Totale effetti finanziari spesa corrente				0	0	0	
Spesa in conto capitale							
Articolo n.				0	0	0	
Articolo n.				0	0	0	
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale				0	0	0	
Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione				0	Legge di Bilancio		

PARTE D

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Sezione I		
D.1 Presenza nella legge della "clausola di salvaguardia".		NO
<u>D.2. Rinviata espressamente alle leggi di bilancio</u> : in quanto la proposta comporta oneri non obbligatori e di carattere continuativo.		NO
<u>D.3. Rinvio ai successivi bilanci</u> : in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.	SI	
D.4. Presenza nel disegno di legge della "clausola di neutralità finanziaria".		NO
D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.	SI	

I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).

									Tal	ella 2
L R / P r	A r t i	C o m	DESCRIZIONE EFFETTI	SALDO NETTO			NETTO DA FINANZI	TTO DA FINANZIARE		
p o s t	o I a s		Titolo	Missione/ Tipologia	Progr.	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5		ONERI Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)	01	07	01	0	Legge di	Bilancio	0
			Totale oneri a carico della Regione (A)				0	Legge di Bilancio		0
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)				0	0	0	0
			TOTALE ONERI (C				0	0	0	0
			COPERTURE Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura non obbligatoria, formatesi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002) - Attuazione articolo 6 LR 1/2021				0	0	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (lett. b co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.		07	01	0	Legge d	i Bilancio	C
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)				0	Legge d	i Bilancio	
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)				0	0		
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)	1			0	0	0	
	ADT		EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTR ENTI (E - B				0	0		

PARTE E

Conertura e compatibilità	finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002.)	art 74 del Regolamento	dei lavori del Consiglio Regi	onale)

E.1 Descrivere l'impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione. I

Nessun Impatto

1 La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.